

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N° 1 “TRIESTINA”



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

PREMESSE

Il presente regolamento viene emanato al fine di disciplinare l'ALPI della dirigenza sanitaria, in applicazione delle norme e dei contratti sotto riportati e aggiornati, sostituendo a questo scopo il regolamento precedente.

Il testo viene redatto, in particolare, allo scopo di codificare e regolamentare tutte le fattispecie di prestazioni richieste da utenti, Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti terzi, o dall'Azienda stessa.

Ulteriore obiettivo è rappresentato dalla esplicitazione delle modalità di richiesta di autorizzazione, con la conseguente definizione della responsabilità di ciascun organismo o ufficio coinvolto.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale del comparto e dirigente che collabora in modo diretto o indiretto per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo e ai fini dell'attribuzione degli incentivi economici.

Nella definizione delle regole, viene tenuto conto della peculiarità organizzativa dell'azienda, incentrata – al fine del presente regolamento - su attività ambulatoriali, su attività svolte a favore di terzi, e senza alcuna attività in costanza di ricovero.

La normativa di riferimento, sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento, è la seguente:

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- L. 23 dicembre 1994, n. 724 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), art. 3;
- D.M. 31 luglio 1997 Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale;
- D.M. 31 luglio 1997 ALPI e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN;
- L. 30 novembre 1998, n. 419 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, art. 1;
- L. 23 dicembre 1998, n. 448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo -

- art. 72 (Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria);
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) Art. 28 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e ALPI);
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aree relative alla Dirigenza Medica e Veterinaria e del Ruolo Sanitario;
- Atto di indirizzo e coordinamento DPCM 27 marzo 2000;
- D.lgs. 28 luglio 2000, n. 254;
- Linee guida di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3430 dd. 10.11.2000;
- D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 s.m.i. "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";
- L. 4 agosto 06, n. 248;
- Linee generali di indirizzo sulle materie dell'art. 9 CCNL 3.11.2005 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 700 e 702 dd. 29.03.2007;
- L. 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria, come aggiornata dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189;
- Accordo dd. 18.10.2010 Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Nel testo del regolamento, sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Attività libero professionale	ALPI
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina	Azienda
Servizio Sanitario Nazionale	SSN
Consulenze Tecniche di Ufficio	CTU
Consulenze Tecniche di Parte	CTP
Ufficiale di Polizia Giudiziaria	UPG
SC Gestione e Valorizzazione del Personale	GEVAP
Centro Unico di Prenotazione	CUP
Organizzazioni Sindacali	OO.SS.
Contratti collettivi Nazionali di Lavoro	CCNL
Accordi Collettivi Nazionali dei convenzionati	ACN
Livelli Essenziali di Assistenza	LEA

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.1 - Principi generali

Per ALPI si intende l'attività che il personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, a rapporto esclusivo, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, individualmente o in équipe, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, nelle strutture territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dall'art. 9 D.lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni e dai CCNL della dirigenza 8.6.2000, artt. 54 e seguenti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale universitario messo a disposizione dell'Azienda ai sensi del vigente Protocollo d'intesa Regione-Università.

L'esercizio di tale attività ha quale obiettivo la salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trovando la sua espressione qualificante nel rapporto di fiducia caratteristico e proprio del rapporto professionista-paziente e pertanto nella libera scelta delle cure e del professionista sanitario da parte del cittadino.

L'Azienda garantisce la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza, impegnandosi a mettere a disposizione del proprio dipendente (o del personale universitario messo a disposizione) strutture e mezzi per poter espletare l'attività.

Lo svolgimento dell'ALPI deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:

- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico, diretto ad assicurare l'accessibilità alle prestazioni sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nell'ambito dei LEA, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi;
- libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente;
- parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime libero-professionale rispetto all'attività istituzionale;
- finalizzazione anche alla riduzione progressiva delle liste d'attesa per l'attività istituzionale.

Le prestazioni in regime libero-professionale devono essere fruibili di regola anche in regime istituzionale, con le stesse modalità organizzative di erogazione ed esecuzione e gli stessi livelli qualitativi. Eventuali eccezioni a detti principi devono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda, su motivata richiesta del professionista, avallata dal Direttore/Responsabile di struttura, in merito all'appropriatezza clinico/assistenziale e/o alla eventuale opportunità erogativa rispetto alla programmazione aziendale.

L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi, svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, è acquisita e organizzata dall'Azienda.

L'attività resa per conto dell'Azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero professionale, deve comunque garantire il rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

ART. 1.2 - Tipologie di attività libero-professionale

L'esercizio dell'ALPI si può svolgere nelle seguenti forme:

1) Libera professione individuale e/o di équipe:

- a. libera professione individuale, svolta all'interno delle strutture aziendali e caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista a cui viene richiesta la prestazione;

- b. libera professione svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe stessa, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
- c. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

2) Libera professione d'azienda (attività aziendale a pagamento):

- a. partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da terzi all'azienda secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati, anche al fine di ridurre i tempi di attesa;
- b. prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di ridurre liste di attesa o acquisire prestazioni aggiuntive, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Costituiscono forme particolari di attività a pagamento le attività rese dall'Azienda per conto dell'INAIL a favore degli infortunati del lavoro e tecnopatici nonché le CTU effettuate per conto del Ministero di Giustizia (Tribunali) e le CTP. Lo svolgimento di dette attività può avvenire anche nelle ipotesi in cui queste non siano erogate in modo istituzionale nelle strutture di appartenenza.

Non sono erogabili in ALPI attività di ricovero, di day hospital e di day surgery, non essendoci la corrispondente attività a livello istituzionale.

ART. 1.3 - Personale avente titolo all'esercizio dell'attività.

Hanno titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, i dirigenti medici e veterinari ed i dirigenti farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in servizio con rapporto di lavoro esclusivo.

L'attività libero-professionale intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza. Il dirigente che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dall'Azienda ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

L'autorizzazione è concessa anche per l'esercizio delle attività in regime libero-professionale collegate al D.lgs. n. 81/2008 e ad altre norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (medico competente, medico autorizzato, ecc.), in presenza del possesso dei relativi requisiti e salvo situazioni di incompatibilità.

Il dirigente può essere autorizzato, compatibilmente con la disponibilità di spazi ed attrezzature, a svolgere attività libero-professionale intramuraria in una struttura dell'Azienda diversa da quella di appartenenza, qualora, presso la stessa, non operino professionisti, con rapporto di lavoro dipendente, nella medesima disciplina.

L'esercizio dell'attività libero-professionale può essere temporaneamente limitato o sospeso, anche in relazione a situazioni di emergenza o ad eccezionali circostanze di natura epidemiologica.

Non può esercitare l'attività libero-professionale il dirigente sanitario in rapporto di esclusività che

abbia avuto accesso all'orario ridotto.

Per le attività rientranti nell'alveo della libera professione ed organizzate, ai sensi della vigente normativa, direttamente dall'Azienda tramite convenzione, compete all'Azienda l'individuazione dei dirigenti destinatari, tenuto conto del principio di rotazione e fungibilità.

A questo fine, l'Azienda valuta:

- le peculiarità e le capacità professionali dei singoli dirigenti aventi i requisiti,
- le eventuali specifiche richieste fatte pervenire dai terzi richiedenti,
- il volume di attività libero professionale già svolta dal singolo dirigente in aderenza al presente regolamento.

Viene altresì valutata la reiterazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi prestazionali affidati annualmente al dirigente.

ART. 1.4 - Dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo

I dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non possono svolgere attività libero-professionale in nessuna delle tipologie individuate dal presente regolamento, ivi comprese le consulenze ed i consulti.

A detto personale, inoltre, è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore e/o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dall'assicurare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.

ART. 1.5 - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo e reversibilità dell'opzione

Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda, nell'ambito della posizione ricoperta, della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.

I dirigenti sanitari possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 1.6 - Orario di espletamento dell'ALPI

L'attività libero-professionale deve essere prestata al di fuori del normale orario di lavoro e senza interruzione dello stesso, dei turni di pronta disponibilità, e delle assenze dal servizio, elencate esemplificativamente:

- ferie;

- permessi retribuiti (che interessano tutto l'arco della giornata);
- permessi sindacali (che interessano tutto l'arco della giornata);
- malattia o astensioni obbligatorie dal servizio;
- sciopero (che interessa tutto l'arco della giornata);
- sospensione dal servizio;
- aspettativa.

Al fine di consentire la chiara distinzione tra attività intramuraria ed istituzionale, le fasce orarie di disponibilità per l'esercizio dell'attività libero-professionale sono individuate prevedendo, di norma, per l'attività ambulatoriale orari distinti all'inizio o alla fine dell'attività istituzionale.

Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostatiche elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Azienda, che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

L'ALPI esercitata in ambito aziendale va codificata, tramite timbratura ad inizio e fine prestazione, utilizzando un apposito codice del terminale orologio per attività extra orario, per di garantire l'operatività delle coperture assicurative a favore del dirigente sanitario.

Qualora, in casi eccezionali, non sia possibile l'immediata timbratura e pertanto distinguere l'attività libero-professionale da quella istituzionale interrompendo il servizio, l'impegno orario da recuperare deve essere segnalato tempestivamente mediante l'usuale modulistica relativa alle mancate timbrature, da inviare alla GEVAP che provvederà al contestuale inserimento dei dati.

L'ALPI esercitata al di fuori dell'ambito aziendale va anch'essa formalizzata utilizzando il medesimo codice per attività extra orario, ad inizio e fine prestazione, per garantire l'operatività delle coperture assicurative a favore del dirigente sanitario. In caso di timbratura non possibile, l'inizio e la fine prestazione vanno segnalate con le modalità sostitutive.

L'Azienda procede ad effettuare verifiche sul rispetto degli orari e della regolarità delle timbrature attestanti lo svolgimento dell'ALPI.

ART. 1.7 - Criteri per la programmazione dell'attività

L'ALPI dei dirigenti sanitari e del personale di supporto non può comportare, per ogni dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per l'attività istituzionale, nonché un impegno orario superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato.

Rientrano nei limiti anche le forme particolari di attività a pagamento, richiamate nell'art. 1.2.

In ogni caso, vanno rispettati i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, al riposo consecutivo giornaliero, ai riposi settimanali.

Qualora il volume storico di ALPI sia rilevante in rapporto all'attività istituzionale, l'Azienda, in sede di negoziazione annuale di budget, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate il limite massimo di ALPI, al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente ALPI.

L'Azienda ha la responsabilità del monitoraggio dei volumi di ALPI e istituzionale al fine della verifica della congruità degli stessi.

Qualora il volume o i tempi d'attesa dell'attività istituzionale risultino inferiori, disallineati o compromessi rispetto al volume o i tempi d'attesa di ALPI, l'Azienda interviene con i singoli dirigenti e con le équipes interessate, adottando i provvedimenti necessari a ristabilire il corretto equilibrio tra i volumi o i tempi d'attesa dell'attività istituzionale e di libera professione.

A tal fine, l'accesso alla libera professione intramuraria può essere riconsiderato per quelle strutture presso le quali si sia verificata una sensibile contrazione dell'attività o dei tempi d'attesa istituzionale.

ART. 1.8 - Piano aziendale ed informazioni agli utenti

L'Azienda garantisce adeguata informazione all'utenza sull'attività libero-professionale svolta dai Dirigenti Sanitari.

L'Azienda provvede ad elaborare un piano aziendale concernente l'attività libero-professionale, reso noto al pubblico attraverso idonee iniziative, in cui vengono inseriti:

- l'elenco nominativo dei dirigenti, distinti per specialità, che svolgono l'attività libero-professionale, periodicamente aggiornato
- le sedi e gli orari di attività
- le attività erogate in libera professione e le relative tariffe
- le modalità di prenotazione, i criteri di accesso, le modalità di pagamento
- i tempi di attesa
- il rapporto tra volumi di attività istituzionali e libero-professionali.

ART. 1.9 - Copertura assicurativa

Nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, l'Azienda garantisce al personale che svolge attività ALPI - sia presso le strutture aziendali sia presso gli spazi esterni individuati sulla base del presente regolamento – la copertura assicurativa della responsabilità civile, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Nell'ipotesi di estensione volontaria a carico dei singoli dipendenti della copertura Responsabilità Civile alle ipotesi di colpa grave, la stessa ricomprende l'attività svolta in regime di ALPI.

I dipendenti che svolgono attività libero professionale intramoenia o attività di supporto sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 1.10 - Disposizioni contabili

Su base almeno annuale, l'Azienda provvede a redigere un bilancio extracontabile della gestione della libera professione, che riporti costi e ricavi del settore, nel maggior dettaglio consentito. Nell'ambito dei costi, devono essere ricomprese tutte le voci che permettano una corretta valutazione economica dell'ALPI.

La gestione della libera professione è vincolata al necessario rispetto del relativo pareggio di

bilancio. In caso di disavanzo l'azienda dovrà adottare i provvedimenti del caso per il conseguimento del riequilibrio, previo confronto con le OO.SS.

TITOLO 2

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME AMBULATORIALE

(art. 55, c. 1 lett. a) e b) CCNL 08.06.2000)

ART. 2.1 - Norme generali

L'attività libero-professionale ambulatoriale è caratterizzata dalla libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi integrativi, del professionista o dell'équipe che dovrà erogare la prestazione richiesta.

L'attività libero-professionale ambulatoriale può essere svolta:

- individualmente, per l'effettuazione di:
 - solo visita;
 - visita con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;
 - solo prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio
- in équipe, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio .

Le fasce orarie nelle quali il singolo dirigente, con il relativo personale di supporto, svolge l'attività libero-professionale individuale devono essere tenute distinte dalle giornate/fasce orarie nelle quali il medesimo dirigente eroga prestazioni nell'ambito delle altre tipologie di attività libero-professionale, riconducibili alle attività aziendali a pagamento.

Possono essere erogate in libera professione unicamente le prestazioni che l'Azienda eroga istituzionalmente. Fanno eccezione al principio i dirigenti sanitari che svolgono la propria attività nel Dipartimento di Prevenzione, per i quali si rimanda alla normativa specifica.

L'attività libero-professionale può essere svolta altresì per l'attività di CTP (visite, perizie, relazioni, ecc.).

Durante l'esercizio dell'ALPI non sono consentiti l'uso del ricettario unico nazionale, né della modulistica aziendale.

Devono essere seguite le procedure d'accesso ai Servizi previste dalla normativa vigente.

La violazione di dette norme, che comporta responsabilità grave, può dar luogo, oltre alla possibile esclusione dalla libera professione, alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 2.2 - Ricognizione degli spazi per l'ALPI

L'ALPI, come attività ambulatoriale, viene svolta in spazi all'uopo dedicati e predefiniti dalla Direzione Sanitaria, in base alle vigenti disposizioni.

Salvo quanto previsto nel presente regolamento, per l'esercizio della libera professione l'Azienda

mette a disposizione spazi idonei in relazione alle esigenze delle prestazioni nelle singole specialità.

L'ALPI ambulatoriale può essere svolta esclusivamente nei locali individuati come sopra e nelle fasce orarie autorizzate.

L'Azienda, in base alle informazioni fornite dalle Strutture interessate e in collaborazione con le stesse, provvede a definire nel Piano Aziendale gli spazi e gli orari utilizzabili per l'ALPI ambulatoriale.

ART. 2.3 - Domanda di esercizio dell'attività libero-professionale

Il dirigente - o l'équipe - che intende svolgere attività libero-professionale intramuraria deve presentare la richiesta all'Azienda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

La richiesta - da redigere su apposito modulo scaricabile dal sito intranet aziendale - deve contenere, oltre il parere favorevole del Responsabile di Struttura complessa, le seguenti indicazioni:

- la disciplina in cui si intende esercitare l'attività;
- l'elenco delle prestazioni previste dal nomenclatore tariffario, nel rispetto della disciplina di appartenenza, della specifica competenza ed esperienza professionale acquisita;
- le tariffe delle singole prestazioni ovvero di gruppi integrati di prestazioni, definite in coerenza con i principi di cui al seguente art. 2.7;
- la sede, i giorni e gli orari in cui si richiede di esercitare l'attività;
- la eventuale composizione dell'équipe;
- la eventuale necessità di personale di supporto (infermieristico, tecnico e della riabilitazione);
- la eventuale necessità di uso di strumentazioni ed apparecchiature (da specificare) dell'Azienda o proprie;
- la eventuale necessità di uso di beni di consumo.

ART. 2.4 - Istruttoria della domanda di esercizio dell'attività ed Autorizzazione all'esercizio dell'attività

L'Azienda riceve la richiesta del dirigente, ne cura l'istruttoria e concede l'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI al dirigente sanitario o all'équipe.

Il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

L'attività libero-professionale può espletarsi unicamente in presenza della comunicazione di autorizzazione e con decorrenza dalla data indicata nella stessa.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato; analogamente la mancata conclusione del procedimento nel termine dei 30 giorni.

Il dirigente già autorizzato all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e che intende modificare e/o integrare le prestazioni erogabili, deve preventivamente presentare la relativa richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrativa. Si osservano, ai fini dell'istruttoria della domanda e dell'autorizzazione, le disposizioni dei commi precedenti.

Le tariffe relative alle prestazioni erogate in attività libero-professionale intramuraria possono essere modificate. A tal fine i dirigenti già autorizzati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, devono preventivamente presentare la relativa richiesta all'Azienda, ai fini delle modifiche organizzative necessarie.

ART. 2.5 - Modalità di prenotazione

Le prenotazioni dell'ALPI ambulatoriale individuale, d'équipe, aziendale avvengono obbligatoriamente tramite i sistemi unici aziendali di prenotazione, ovvero le infrastrutture di rete regionali, ove in funzione.

L'Azienda assicura dette prenotazioni mediante utilizzo dei CUP e di ogni altro sistema abilitato alla prenotazione.

Esse avvengono in modo differenziato rispetto alla prenotazione dell'attività istituzionale, al fine di garantire percorsi e modalità distinte.

I Dirigenti Sanitari possono procedere direttamente alla prenotazione delle prestazioni, garantendo la registrazione nelle agende informatizzate, ove utilizzabili.

ART. 2.6 - Modalità di pagamento delle prestazioni ambulatoriali

L'Azienda mette in atto ogni misura consentita dall'ottimale organizzazione del lavoro per assicurare il pagamento delle prestazioni in regime di libera professione, attraverso gli strumenti disponibili a tale fine.

Il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo avviene comunque mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione.

Il pagamento delle prestazioni da parte dell'utente, nelle diverse forme previste, produce il rilascio della fattura emessa a carico del cliente.

È fatto divieto assoluto agli operatori coinvolti nell'ALPI di riscuotere direttamente quanto dovuto dall'utente.

ART. 2.7 - Principi per la definizione delle tariffe e per la ripartizione

Le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni, non possono essere inferiori al valore della partecipazione alla spesa del cittadino per la medesima tipologia di prestazione, devono rispettare i vincoli ordinistici, e sono corrisposte a cura dell'assistito.

Le tariffe sono proposte dai singoli dirigenti, e per ogni prestazione devono essere idonee a

remunerare i compensi del professionista, dell'équipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Azienda, ivi compresi le imposte, gli oneri sociali a carico del datore di lavoro e quelli connessi alle attività di prenotazione e riscossione delle tariffe.

Le tariffe sono quindi composte dalle seguenti voci:

- a) quota di spettanza dell'Azienda, a copertura dei propri costi diretti ed indiretti.
- b) onorario spettante al professionista o dell'équipe;

da cui consegue

- c) dalle quote di spettanza della Dirigenza di cui alla lettera b) viene trattenuto il fondo perequativo di cui all'art. 57 CCNL dd. 08.06.2000
- d) dalle quote di spettanza della Dirigenza di cui alla lettera b) viene determinata la quota del personale di supporto, diretto ed indiretto
- e) sulle quote di spettanza della Dirigenza di cui alla lettera b), al netto del fondo perequativo e delle quote del personale di supporto, viene trattenuta, in applicazione della normativa vigente, una somma pari al 5% del compenso, per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

Le quote da ripartire al personale – lettere b) c) e d) – sono al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del dipendente.

La quota di spettanza dell'Azienda comprende l'IRAP da versare alla Regione e gli oneri sociali a carico dell'Azienda, da versare agli Enti Previdenziali.

Ai fini della determinazione delle tariffe, le prestazioni erogabili vengono così raggruppate:

1 A – Visite (prima visita o visita successiva e/o di controllo) e altre prestazioni mediche senza personale di supporto diretto, CTP

1 B – Visite (prima visita o visita successiva e/o di controllo) e altre prestazioni mediche con personale di supporto diretto

2 A - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) senza personale di supporto diretto

2 B. 1 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (minimo impegno)

2 B. 2 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (medio impegno)

2 B. 3 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (elevato impegno)

Lo schema contenente le percentuali di riparto viene allegato al presente Regolamento.

TITOLO 3
PERSONALE DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE
DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALTRO PERSONALE

(art. 4 DM 31.07.1997, art. 12 DPCM 27.03.2000)

ART. 3.1 - Attività di supporto

È attività di supporto l'attività infermieristica, tecnica e di riabilitazione direttamente connessa alla prestazione libero-professionale.

Il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione partecipa, fuori dell'orario di lavoro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo, all'erogazione delle prestazioni libero-professionali, esercitando funzioni attive di supporto al professionista o all'équipe.

Il numero e la qualifica del personale del comparto che svolge attività di supporto all'attività libero-professionale devono essere, di norma, equivalenti alla composizione delle équipes dell'attività istituzionale.

L'attività di supporto può essere prestata per l'attività libero-professionale ambulatoriale svolta per l'erogazione di:

- a) visite;
- b) visite con prestazioni e con prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;
- c) prestazioni terapeutiche e/o diagnostico-strumentali e/o di laboratorio;
- d) attività libero-professionale ambulatoriale in équipes, per l'effettuazione di prestazioni sanitarie, nonché per l'esecuzione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio.

La partecipazione è volontaria. Per far parte del personale di supporto, il dipendente interessato deve sottoscrivere una dichiarazione di disponibilità, con impegno a prestare l'attività al di fuori dell'orario di lavoro.

Il personale che vi partecipa durante l'orario di servizio, se retribuito separatamente, ha l'obbligo di recuperare il tempo impiegato.

Il personale di supporto viene individuato dal singolo professionista o dal responsabile dell'équipe, tra coloro che si sono dichiarati disponibili, dando priorità agli operatori presenti all'interno della struttura.

Non possono prestare attività di supporto coloro che beneficiano di istituti normativi o contrattuali che comportano la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di lavoro o comunque limitazioni, anche parziali, alle mansioni o alle normali modalità di esercizio dell'attività.

L'attività di supporto, inoltre, non può essere prestata in occasione:

- dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità;
- di assenze dal servizio per malattia, ferie, congedi parentali, congedi collegati al recupero biologico, permessi retribuiti, compresi i permessi sindacali (che interessino l'intero arco della giornata), aspettative non retribuite, sciopero a giornata intera;
- di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari e disciplinari.

Il tempo effettivo impiegato a supporto dell'attività libero-professionale intramuraria deve essere evidenziato mediante gli ordinari strumenti di rilevazione delle presenze e degli orari, utilizzando un

apposito codice del terminale orologio per attività extra orario.

L'attività di supporto è remunerata con specifici compensi, in misura pari alle percentuali della tariffa indicate nell'allegato, definite al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del dipendente.

Per le attività chieste da terzi all'Azienda, le percentuali e/o i compensi sono fissati con provvedimento aziendale.

Tutti i costi relativi ai compensi per il personale di supporto debbono trovare la copertura finanziaria nei ricavi di ALPI, senza oneri residui a carico del bilancio aziendale.

ART. 3.2 - Attività di collaborazione e supporto indiretto

E' attività di collaborazione quella diretta ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, anche se non direttamente connessa alla prestazione erogata.

I contratti integrativi aziendali del comparto possono individuare il personale del ruolo tecnico e amministrativo che svolge l'attività di collaborazione, in quanto assegnato ai servizi effettivamente coinvolti nell'organizzazione dell'attività libero-professionale.

L'attività viene svolta al di fuori dell'ordinario orario di lavoro o comunque recuperando le ore impiegate nell'attività, con modalità appositamente stabilite negli accordi integrativi aziendali.

Per supporto indiretto, si intende l'attività svolta dal personale del comparto del ruolo sanitario e dal restante personale del comparto che, in orario di servizio, collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale.

La valorizzazione economica dell'attività di collaborazione e dell'attività di supporto indiretto avviene attraverso specifici accordi integrativi aziendali, da definire nell'ambito delle quote destinate ad apposito fondo.

ART. 3.3 - Individuazione del personale di supporto e collaborazione

Per soddisfare le esigenze connesse al supporto diretto per l'espletamento dell'attività libero-professionale intramuraria, deve essere utilizzato di regola il personale dipendente dell'Azienda.

Se non vi è disponibilità di personale volontario, l'Azienda valuta la possibilità di mettere d'ufficio a disposizione dei Dirigenti Sanitari il personale di supporto, che svolgerà l'attività nel normale orario di servizio.

In questo caso, i compensi previsti per l'attività di supporto diretto rimangono nella disponibilità aziendale.

Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'espletamento dell'attività, l'Azienda può acquisire personale (non dirigente) del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti a tempo determinato, anche con società cooperative di servizi.

Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero-professionale, l'Azienda può, altresì, assumere il personale necessario, con contratti a tempo determinato o a rapporto professionale.

Gli oneri relativi devono essere coperti a carico della gestione separata dell'attività libero-professionale. La validità dei contratti è subordinata all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione.

ART. 3.4 - Fondo di perequazione

(art. 57 CCNL 08.06.2000)

Ai sensi della normativa vigente, la percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'ALPI al netto delle quote di spettanza dell'Azienda, viene accantonata in uno specifico fondo aziendale, distinto per ruoli di afferenza del personale, da destinare a fini perequativi a favore di quelle discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell'ALPI.

Le modalità di ripartizione della quota del 5% vengono stabilite in sede di contrattazione distintamente con le delegazioni sindacali della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, nel rispetto delle indicazioni contrattuali in ordine alla destinazione ed alla quantificazione delle quote, ove verrà tenuto in debito conto dei:

- dirigenti che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale extramuraria;
- dirigenti che siano stati autorizzati ad esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in altra struttura dell'Azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza;
- dirigenti a regime di impegno orario ridotto.

TITOLO 4

ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE IN SPAZI ESTERNI

ART. 4.1 - Attività libero-professionale presso altre strutture

(art. 55, c. 1, lett. c) CCNL 08.06.2000)

ART. 4.1.1 - Strutture sanitarie non accreditate

Nel caso in cui non sia possibile reperire all'interno dell'Azienda, in misura esauriente, idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale ambulatoriale, gli spazi necessari possono essere temporaneamente reperiti all'esterno, in strutture sanitarie non accreditate, previa convenzione, nella quale vengono disciplinate le modalità gestionali ed organizzative, e fatte salve le disposizioni regionali in materia.

L'Azienda predispose l'elenco - aggiornabile - dei dirigenti sanitari che possono accedere alla struttura convenzionata, le prestazioni che possono effettuare, con le tariffe applicabili. Viene, inoltre, redatto il calendario dei giorni nei quali l'attività viene svolta, con precisazione delle fasce orarie.

Il dirigente sanitario si impegna a fornire alla struttura, con la massima tempestività, le eventuali modifiche del suddetto calendario derivanti da situazioni programmabili (ferie) o contingenti (malattie). I dirigenti sanitari dell'Azienda che afferiscono alla struttura convenzionata devono attenersi ai regolamenti interni ed alle modalità di accesso della struttura stessa.

La struttura convenzionata si impegna a garantire, se necessario, il personale di supporto diretto ai dirigenti sanitari che esercitano l'attività libero-professionale, le attrezzature ed i materiali di

consumo necessari all'attività.

La struttura convenzionata riscuote direttamente dall'utente, in nome e per conto dell'Azienda, l'importo della prestazione ed emette fattura su bollettario della stessa Azienda.

Entro il giorno 5 di ogni mese, la struttura convenzionata provvede:

- ad inviare all'Azienda un rendiconto con indicazione delle prestazioni del mese precedente effettuate (tipologia e numero) da ogni dirigente, delle giornate e degli orari di accesso alla struttura da parte di ogni dirigente, dell'ammontare delle somme incassate;
- ad inviare all'Azienda la seconda copia delle fatture emesse a fronte delle prestazioni rese dai sanitari interessati;
- ad accreditare all'Azienda l'intero importo incassato, con valuta in medesima data (giorno 5 del mese), sul conto corrente di tesoreria;
- ad emettere fattura, a carico dell'Azienda, per la quota di spettanza, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

La convenzione dovrà rispettare i seguenti principi:

- a) regime unico di fatturazione delle prestazioni a favore dell'utente;
- b) prenotazione delle prestazioni direttamente presso la struttura convenzionata;
- c) divieto di uso di apparecchiature e materiali di consumo di proprietà dell'Azienda negli spazi esterni;
- d) copertura assicurativa Responsabilità Civile per responsabilità sanitaria a carico dell'Azienda e per eventi legati all'utilizzo di spazi ed attrezzature a carico della struttura convenzionata.

Il dirigente deve essere autorizzato all'espletamento dell'attività presso la struttura non accreditata secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

La tariffa delle prestazioni erogate presso spazi sostitutivi in strutture sanitarie non accreditate viene determinata sommando le seguenti voci:

- Onorario professionale
- Quota a ristoro dei costi della Struttura convenzionata
- Quota aziendale calcolata percentualmente sull'onorario professionale.

Il conseguente riparto dell'onorario professionale segue le regole di cui all'art. 2.7.

La quota a copertura dei costi ambulatoriali (locazione degli spazi, eventuale personale di supporto, se garantito dalla struttura convenzionata, ecc.) viene concordata dall'Azienda con la struttura privata in convenzione e può essere modificata in relazione al mutare del numero dei dirigenti sanitari autorizzati, all'inserimento di nuove prestazioni ed alla percentuale di utilizzo degli ambulatori.

ART. 4.1.2 - Altre strutture sanitarie del SSN

L'attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in strutture di altra azienda pubblica del SSN, rientra tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria.

L'attività è prestata su richiesta dell'utente che si trova presso altra struttura, con oneri a proprio carico. Le prestazioni richieste possono essere erogate individualmente o in équipe, in regime ambulatoriale.

L'esercizio dell'attività è disciplinato da convenzione che indica:

- la tipologia delle prestazioni che ciascun dirigente può erogare e i volumi di attività, anche con riferimento alle giornate di accesso ed orari relativi;
- le tariffe delle prestazioni di ciascun dirigente e/o dell'équipe; dette tariffe non devono essere inferiori a quelle praticate presso l'Azienda;
- i costi aziendali;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei corrispettivi all'Azienda.

In caso di urgenza e/o qualora sia presumibile il carattere sporadico della richiesta, la convenzione può essere sostituita da uno scambio di corrispondenza tra l'Azienda e l'altra Azienda del SSN.

Le tariffe delle prestazioni vengono determinate come segue:

- onorario professionale del dirigente;
- quota per l'Azienda, a copertura dei costi generali;
- eventuale quota per il personale di supporto;
- quota a copertura dei costi sostenuti dalla struttura convenzionata.

Il conseguente riparto dell'onorario professionale segue le regole di cui all'art. 2.7.

L'attività resa per conto dell'Azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività libero-professionale deve garantire il rispetto dei principi di fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

TITOLO 5

ALTRE FORME DI ATTIVITA' PROFESSIONALE INTRAMURARIA

ART. 5.1 – Attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'azienda

(art. 55, c. 1, lett. d) ed art. 58, c. 9 CCNL 08.06.2000)

L'Azienda può stipulare con soggetti terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) convenzioni per l'erogazione, a pagamento, di prestazioni o pacchetti di prestazioni.

Le prestazioni possono essere ambulatoriali, e possono essere erogate sia all'interno e sia all'esterno delle strutture aziendali.

Le tariffe delle prestazioni a carico dei richiedenti sono fissate dall'Azienda nell'atto di formalizzazione, tenendo conto dei costi di produzione, della quota da attribuire ai dirigenti che le erogano, della quota da attribuire al personale di supporto e al personale di collaborazione, della quota del fondo di perequazione e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

L'attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta dai dirigenti, quando svolta al di fuori dell'orario di lavoro, è di regola considerata attività libero-professionale

intramuraria, sottoposta alla relativa disciplina, ovvero può essere considerata come obiettivo prestazionale, incentivato con le specifiche risorse introitate.

Se l'attività è considerata attività libero-professionale intramuraria, l'Azienda, per la ripartizione delle tariffe applica quanto previsto dall'art. 2.7 del presente Regolamento.

Se l'attività è invece considerata obiettivo prestazionale, il riconoscimento economico della stessa avviene in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 14 CCNL 03.11.2005 ed all'art. 43 L. 449/97 s.m.i.

Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente Atto nonché delle specifiche convenzioni sottoscritte, l'Azienda formalizza i singoli rapporti tra il dirigente autorizzato alla libera professione e l'Azienda/Ditta richiedente, mediante nota controfirmata per accettazione.

ART. 5.2 - Attività professionale richiesta dall'Azienda ai propri dirigenti

(art. 55, c. 2 CCNL 08.06.2000)

Tra le tipologie di attività libero-professionale intramuraria sono comprese le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti (cd. prestazioni aggiuntive), in via eccezionale e temporanea, ad integrazione delle attività istituzionali, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.

Condizione per l'attivazione di tale forma di attività libero-professionale è la preventiva definizione, con le équipe interessate, dei volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e i relativi tempi di attesa. Tali volumi devono comprendere anche le prestazioni connesse alla retribuzione di risultato.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive deve derivare esclusivamente da situazioni eccezionali e temporanee, soprattutto dovute a carenze d'organico ed impossibilità anche momentanea a coprire i relativi posti con personale assunto con le normali procedure di acquisizione.

In base alle direttive regionali, le prestazioni aggiuntive devono di norma garantire il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Prima di richiedere al dirigente l'effettuazione di prestazioni in regime di libera professione, l'azienda deve ricorrere preventivamente all'utilizzazione di tutti gli strumenti retributivi contrattuali.

La disposizione di servizio aziendale deve indicare le motivazioni e le modalità di espletamento della prestazione.

Le prestazioni sono pagate secondo il tempo dedicato, con le tariffe previste dai CCNL vigenti e da eventuali indicazioni regionali.

TITOLO 6
ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

ART. 6.1 - Attività di consulenza - Disposizioni generali

(art. 58 CCNL 08.06.2000, art. 62 CCNL SPTA 08.06.2000)

L'attività di consulenza, resa su richiesta di soggetti terzi all'Azienda, costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante, per i dirigenti medici, veterinari e delle altre professionalità del ruolo sanitario, nelle ipotesi di cui all'art. 55, comma 1, lett. c) dei CCNL 8.6.2000, e, pertanto, riservata a coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro esclusivo.

L'attività di consulenza comporta l'erogazione, a favore dei richiedenti, di prestazioni di tipo sanitario, nella disciplina di appartenenza, per i dirigenti medici e delle altre professionalità del ruolo sanitario. Per i dirigenti dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, comporta lo svolgimento di attività connesse al profilo professionale del dirigente interessato.

L'attività di consulenza viene esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio e viene autorizzata previa acquisizione del parere favorevole del direttore della Struttura complessa di appartenenza che attesta la compatibilità dell'attività con le primarie esigenze di servizio.

Il compenso per lo svolgimento di attività di consulenza viene determinato fra le parti in sede di convenzione, sentito il dirigente interessato e nel rispetto del dettato contrattuale.

ART. 6.2 - Modalità di esercizio dell'attività di consulenza

(art. 58, c. 1 - 3 CCNL 08.06.2000, art. 62 CCNL SPTA 08.06.2000)

L'attività di consulenza può essere prestata a favore delle aziende, enti ed istituzioni e con le modalità sotto indicate:

- a) in servizi sanitari di altra azienda sanitaria o ente del comparto, mediante apposita convenzione, che deve precisare:
 - limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente;
 - entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la consulenza, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, nonché l'eventuale rimborso delle spese dallo stesso sostenute;
 - entità del compenso dovuto all'Azienda, ove l'attività del dirigente abbia luogo nell'orario di lavoro, nonché l'eventuale rimborso delle spese da questi sostenute;
 - durata della convenzione.
- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione, che deve precisare:
 - motivazioni e fini della consulenza;
 - limiti orari dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro del dirigente;

- entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la consulenza, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, nonché l'eventuale rimborso delle spese dallo stesso sostenute;
- entità del compenso dovuto all'Azienda, ove l'attività del dirigente abbia luogo nell'orario di lavoro, nonché l'eventuale rimborso delle spese da questi sostenute;
- precisazione che l'attività di consulenza non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN;
- durata della convenzione.

ART. 6.3 - Attività di certificazione medico -legale resa per conto dell'INAIL

(art. 58, c. 4 CCNL 08.06.2000)

L'attività di certificazione medico-legale eventualmente resa dall'Azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR 1224/1965, rientra nelle forme particolari di attività a pagamento di cui all'art. 1.2.

In tale ipotesi, l'attività, per sua natura non separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dalle Strutture interessate, è svolta nel normale orario di lavoro. Il tempo impiegato per l'attività di certificazione, stabilita indicativamente in 15 minuti, costituisce debito orario da recuperare per coloro che percepiscono i relativi compensi, secondo modalità specifiche.

I compensi erogati dall'INAIL sono introitati dall'Azienda, che provvederà ad attribuirne il 95%, al lordo delle quote IRAP, ai dirigenti medici, se in servizio con rapporto di lavoro esclusivo, conformemente alle intese sindacali in essere.

L'attività di certificazione per conto dell'INAIL se svolta da dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo è da considerarsi quale attività istituzionale, resa nell'ambito dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio. A detti dirigenti, pertanto, non competerà alcun compenso e le somme erogate dall'INAIL verranno per intero trattenute dall'Azienda.

ART. 6.4 - ALPI a domicilio

(art. 58, c. 5 CCNL 08.06.2000)

Al Dirigente Sanitario a rapporto esclusivo è consentito l'esercizio dell'ALPI al domicilio dell'assistito o struttura sanitaria non convenzionata, fuori dell'orario di servizio, per almeno una delle seguenti ipotesi:

- quando ciò sia reso necessario dalla particolare natura della prestazione;
- quando la prestazione abbia per sua natura carattere occasionale e straordinario;
- quando la richiesta sia connessa al rapporto fiduciario già esistente con il medico prescelto con riferimento all'ALPI intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'azienda.

La tariffa della prestazione viene riscossa con i mezzi che garantiscono la tracciabilità.

L'Azienda emette la fattura, indi rilascia quietanza dopo l'accertamento dell'incasso.

L'Azienda accredita al dirigente stesso ed al fondo di perequazione di cui all'art. 3.4 il 95% della tariffa, calcolato al netto delle imposte e degli oneri a carico del datore di lavoro, secondo le usuali regole previste per le altre prestazioni ALPI.

ART. 6.5 - ALPI del Medico competente/Medico autorizzato

(art. 55, c. 3 CCNL 08.06.2000, art. 25 D.Lgs 81/2008 s.m.i., art. 87 D.Lgs 230/1995 s.m.i.)

Soggetti terzi, ivi comprese Pubbliche Amministrazioni, possono chiedere all'Azienda lo svolgimento delle attività di medico competente o di medico autorizzato, secondo la normativa sulla vigilanza sanitaria, che vi provvede mediante stipula di apposita convenzione.

L'Azienda può svolgere direttamente l'attività attraverso la struttura Medicina del Lavoro, prevista dall'art. 38 dell'Atto Aziendale vigente (o successive m. e i.), con attività svolta in orario di servizio.

Essa è rivolta al personale medico in possesso dei requisiti di legge, che viene individuato sulla base dei principi indicati nel presente regolamento (cfr. art. 1.3).

La specifica attività del professionista è disciplinata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs 230/1995, ivi comprese le incompatibilità.

L'attività può essere svolta sia all'interno delle strutture aziendali che nell'ambito delle strutture dell'Azienda o ditta richiedente l'attività: in tal caso la ditta provvederà a garantire tutti i materiali e la strumentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di Medico competente/Medico autorizzato.

Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente Atto nonché delle specifiche convenzioni sottoscritte, l'Azienda formalizza i singoli rapporti tra il dirigente autorizzato alla libera professione e l'Azienda/Ditta richiedente, mediante integrazione del contratto individuale.

Le modalità di esercizio dell'attività, compreso il regime di timbratura, l'utilizzo di apparecchiature aziendali, ecc. vengono definite nell'atto autorizzativo.

Gli importi delle prestazioni vengono riscossi dall'Azienda che provvede ad emettere fattura per le prestazioni rese.

Le tariffe vengono definite dall'Azienda, che remunera il dirigente medico competente o medico autorizzato secondo l'entità dell'impegno orario.

Se l'attività è considerata attività libero-professionale intramuraria, l'Azienda provvede al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive a favore dei dirigenti che hanno effettuato le prestazioni, da remunerare ai sensi dell'art. 14 CCNL 03.11.2005.

Successivamente, l'Azienda provvede alla quantificazione dei costi sostenuti per la specifica attività, ivi comprese le prestazioni aggiuntive, e nel caso in cui risultino a bilancio ricavi netti, provvede a garantire la ripartizione delle risorse disponibili tra il personale che ha svolto l'attività, con le modalità dell'art. 43 della L. 449/97.

Qualora più coerente con la quantità e tipologia di prestazioni svolte dal medico competente, come risultanti dalla convenzione con l'Azienda/Ditta richiedente, l'Azienda può prevedere la remunerazione del medico con le modalità delle prestazioni libero professionali.

In questo caso, ai ricavi derivanti dall'attività libero professionale di cui al presente articolo viene applicato quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lett. i) del CCNL 08.06.2000, in tema di

perequazione

Nell'ipotesi in cui l'attività venga effettuata in orario di servizio, l'Azienda provvede alla quantificazione dei costi sostenuti per la specifica attività, ivi compreso il trattamento stipendiale di chi ha svolto l'attività; nel caso in cui risultino a bilancio ricavi netti, si provvederà a garantire la ripartizione delle risorse disponibili al personale che ha svolto l'attività, con le modalità dell'art. 43 della L. 449/97.

Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente Atto nonché delle specifiche convenzioni sottoscritte, l'Azienda formalizza i singoli rapporti tra il dirigente autorizzato alla libera professione e l'Azienda/Ditta richiedente, mediante nota controfirmata per accettazione.

TITOLO 7
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE
DEI DIRIGENTI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

(art. 59 CCNL 08.06.2000, art. 1 DM 31.07.1997, DGR 3430/2000)

ART. 7.1 - Modalità di esercizio.

L'attività professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che svolge le attività previste dal Dlgs 502/92, negli artt. 7bis, 7ter e 7quater, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità e l'offerta complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.

Per la sua particolarità, l'attività libero-professionale può assumere sia la tipologia di richiesta diretta di prestazioni da parte dell'utente, sia di prestazioni richieste dall'Azienda ad integrazione delle attività istituzionali. In ambedue le tipologie, l'attività libero-professionale può essere resa sia in forma individuale che in forma d'équipe, anche con il supporto e la collaborazione di personale sanitario, tecnico, e amministrativo del comparto.

Nelle strutture che hanno istituzionalmente compiti di vigilanza, l'attività libero-professionale deve essere compatibile con il ruolo istituzionale del dirigente. Essa, pertanto, non può essere svolta individualmente a favore di soggetti, pubblici o privati, nei confronti dei quali i dirigenti sanitari dell'Azienda svolgono funzioni di vigilanza, controllo o di ufficiale di polizia giudiziaria. Per ciascun dirigente l'incompatibilità viene accertata individualmente, correlando l'attività oggetto di libera professione con i compiti d'istituto ed individuando gli estremi del diniego in termini concreti e non potenziali, sulla base dell'effettivo pregiudizio che ne deriva a causa del manifestarsi, nella stessa persona, del ruolo di controllore e controllato.

La libera professione dei dirigenti del Dipartimento di Prevenzione, in virtù della sua peculiarità, può essere espletata anche al di fuori delle strutture aziendali e presso terzi richiedenti (ad esempio presso allevamenti di animali da reddito o animali d'affezione per quanto concerne l'assistenza zoiatrica da parte dei medici veterinari; presso le stabilimenti/cantieri per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 per la tutela della salute dei lavoratori da parte dei medici competenti).

L'attività libero-professionale non deve comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni, a parità di complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'ALPI è prestata nella disciplina di appartenenza, fermo restando quanto previsto in materia di disciplina dal presente regolamento.

Per i dirigenti operanti in strutture del Dipartimento di Prevenzione, per le quali l'Atto Aziendale non prevede compiti di vigilanza ed ispezione, valgono le regole generali.

Il conseguente riparto dell'onorario professionale segue le regole di cui all'art. 2.7.

Art. 7.2 - Disposizioni specifiche per i dirigenti veterinari.

L'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti veterinari è sempre autorizzabile quando abbia ad oggetto l'assistenza zoiatrica su animali d'affezione.

L'attività libero-professionale avente ad oggetto l'assistenza zoiatrica su animali diversi dagli animali d'affezione può, invece, essere autorizzata solo se espletata al di fuori dell'ambito territoriale dell'Azienda, ovvero, se non sussiste incompatibilità con le funzioni svolte dal veterinario.

Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda, ivi compresi gli obblighi contributivi e fiscali.

Il conseguente riparto dell'onorario professionale segue le regole di cui all'art. 2.7.

TITOLO 8

ATTIVITA' DIVERSE DALL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE

ART. 8.1 - Attività non rientranti nell'ALPI

(art. 53 Dlgs 165/01 e art. 60 CCNL 08.06.2000)

Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) le collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990);
- d) le relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) la partecipazione ai comitati scientifici;
- f) le partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Le attività e gli incarichi di cui sopra ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolti in applicazione dell'articolo 53 D.lgs. 165/01, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

Nessun compenso è dovuto per le attività di cui sopra qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

Inoltre, le prestazioni che non rientrano nell'ALPI, oltre a quelle già previste contrattualmente, e sopra citate, sono le seguenti:

- a) attività di vigilanza e di prevenzione prevista dal D.lgs. 81/08 da parte di dirigenti medici e sanitari istituzionalmente addetti a tali attività;
- c) prestazioni aventi carattere di urgenza/emergenza;
- d) certificati richiesti da leggi dello Stato, in cui debba essere rivestita la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
- e) esercizio di funzioni di responsabilità gestionali-organizzative per terzi.

TITOLO 9

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

ART. 9.1 - Individuazione delle competenze e responsabilità

Le competenze in materia di libera professione e le responsabilità ad esse correlate sono quelle individuate dal presente Regolamento, relativamente alle seguenti funzioni:

Direzione Generale:

Adotta/modifica/aggiorna il regolamento per definire le modalità organizzative dell'ALPI, nonché i provvedimenti per la determinazione dei costi aziendali e di determinazione del sistema tariffario;

Stipula accordi e convenzioni con altre aziende e strutture sanitarie per l'effettuazione di attività professionali a pagamento, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, stabilendo i limiti massimi dell'attività, l'entità dei compensi e le modalità di riscossione e di attribuzione dei medesimi;

Costituisce l'apposita Commissione paritetica di promozione e di verifica dell'ALPI;

Adotta il piano aziendale della Libera Professione.

Direzione Sanitaria:

È responsabile dell'organizzazione complessiva dell'ALPI svolta all'interno della struttura aziendale, e tal fine:

- verifica che le modalità di svolgimento (orari, spazi, utilizzo di attrezzature) non siano in contrasto con lo svolgimento delle finalità e delle attività istituzionali sia della Struttura di appartenenza dei sanitari interessati, sia dell'Azienda;
- attua i controlli previsti in particolare in ordine al monitoraggio dei volumi di ALPI ed istituzionale al fine della verifica della congruità degli stessi ed assume le eventuali misure correttive;
- verifica il rispetto, da parte del professionista interessato, del regolamento e, per quanto non previsto dallo stesso, della normativa vigente;
- limita o sospende l'ALPI in situazioni di emergenza, per effetto di eccezionali circostanze di

natura epidemiologica, per inosservanze di particolare gravità;

Elabora e aggiorna il Piano aziendale;

Individua, all'interno dell'Azienda, idonee strutture o spazi distinti da utilizzare per l'esercizio dell'ALPI e, in caso di necessità, assume le iniziative per il reperimento degli spazi fuori dall'Azienda in strutture non accreditate.

A seguito dell'istruttoria predisposta dalla GEVAP in ordine ai presupposti giuridici, rilascia il nullaosta all'esercizio dell'attività libero-professionale, anche nel caso di richiesta di esercizio in disciplina differente a quella di appartenenza nei casi previsti dall'art. 5, comma 4 del DPCM 27 marzo 2000;

Valuta, in sede di definizione annuale di budget, i volumi di attività istituzionale con i dirigenti responsabili delle équipes interessate e concorda con le stesse e con i singoli dirigenti i relativi limiti di ALPI, qualora necessario;

Verifica le liste di attesa ed i volumi di attività, con l'obiettivo di proporre soluzioni organizzative tecnologiche e strutturali che consentano la riduzione dei tempi d'attesa per le finalità previste dall'art 10 comma 2 del DPCM 27 marzo 2000, nonché ad attuare le disposizioni regionali in materia;

Dispone l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;

Dispone l'effettuazione delle prestazioni richieste dall'azienda ai propri dirigenti;

Presiede la Commissione Paritetica di promozione e verifica dell'ALPI.

Collegio di Direzione:

Collabora con la Direzione strategica ai fini della verifica dei tempi di attesa, per la riduzione secondo le disposizioni vigenti, e dei volumi prestazionali;

Concorre inoltre alla individuazione delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria ed esprime parere sul Regolamento aziendale dell'attività libero-professionale;

Esprime parere sull'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni;

Esprime parere sui volumi prestazionali, sul Piano Aziendale e sulle modalità di informazione e pubblicità dello stesso;

Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, con riferimento al personale che non può esercitare ALPI nella propria struttura o disciplina di appartenenza.

Direttori di Struttura Complessa cui afferiscono i dirigenti sanitari che intendono svolgere libera professione:

Valutano, dandone motivata comunicazione alla Direzione Sanitaria, la compatibilità della richiesta in ordine:

- alla tipologia di prestazioni erogabili, che devono tener conto della disciplina di appartenenza, della specifica competenza acquisita e dell'esperienza professionale maturata;
- all'organizzazione dell'attività (spazi, tempi, modalità operative, utilizzo di diagnostica strumentale) e al suo impatto con i compiti d'istituto e le esigenze di servizio.

Servizio Infermieristico Aziendale e Referenti delle Professioni sanitarie:

Provvede ad assicurare il personale di supporto per i profili di competenza;

Mantiene aggiornato, avvalendosi anche dei Dirigenti Infermieristici/Posizioni Organizzative/Coordinatori, l'elenco del personale disponibile ad effettuare attività di supporto, accertandosi che tale personale abbia manifestato la propria disponibilità ad esercitare attività aggiuntiva su richiesta dell'Azienda e verificandone i presupposti.

GEVAP

Riceve la richiesta di svolgimento dell'ALPI nelle diverse forme previste dal presente regolamento e cura l'istruttoria ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'ALPI, verificando che l'attività richiesta sia conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con riferimento alla disciplina di appartenenza del Dirigente, alla compatibilità degli orari, e predispone l'atto autorizzativo da far sottoscrivere al Direttore Sanitario che provvederà a verificare quanto di competenza;

Riceve le richieste di modifica del regime di esclusività (opzioni), applica i conseguenti adeguamenti del trattamento giuridico ed economico del dirigente, e cura l'aggiornamento del relativo elenco;

Effettua le verifiche:

- sugli orari accertando in particolare l'obbligo di esercitare l'attività libero-professionale al di fuori dell'orario di lavoro o comunque con recupero orario nei casi previsti dal presente regolamento, provvedendo ad effettuare le dovute decurtazioni;
- sulle timbrature accertando l'obbligo di registrazione della presenza presso le strutture aziendali e la corrispondenza fra le timbrature effettuate in regime di libera professione e la distinta mensile riepilogativa delle prestazioni;

Provvede alla segnalazione della anomalie riscontrate alla Direzione Sanitaria;

Provvede alla gestione del fondo di perequazione, e delle quote del personale di supporto indiretto e di collaborazione, come quantificati dalla SC Finanza e Controllo;

Supporta la Direzione Sanitaria nelle relazioni verso l'infrastruttura di rete regionale e nell'attività di verifica e controllo;

Effettua gli inserimenti dei compensi nella procedura stipendiale.

SC Finanza e Controllo

Verifica la corrispondenza tra fatture/ricevute emesse e riscossioni effettuate;

Provvede alla fatturazione nelle fattispecie di ALPI che lo richiedono;

È responsabile della contabilizzazione dei compensi ai professionisti e delle quote da erogare al personale (supporto diretto, collaborazione, supporto indiretto, fondo perequativo);

Redige il bilancio separato della gestione della libera professione;

Elabora e distribuisce i *report* periodici dell'attività libero-professionale con riferimento alle prestazioni effettuate;

Supporta le strutture aziendali nell'attività di verifica e controllo.

SC Sistema Informativo

Risponde dell'aggiornamento dei tariffari, e ne garantisce una adeguata pubblicità per l'utenza;

Provvede alla gestione degli aspetti di carattere organizzativo in ordine alla tenuta delle agende in

modo centralizzato ed alla gestione degli incassi presso le sedi aziendali;

Gestisce lo spazio sul portale internet dedicato all'ALPI.

TITOLO 10 NORME FINALI

ART. 10.1 - Sanzioni

Compete al Direttore Sanitario, sentita obbligatoriamente la Commissione paritetica, l'irrogazione di sanzioni a carico dei dirigenti che, nell'esercizio dell'attività libero professionale, non rispettino gli obblighi previsti in materia.

In caso di ipotizzata violazione, l'Ufficio Disciplinare dell'Azienda avvia il procedimento al fine di accertare i fatti.

È garantito il contraddittorio.

In caso di accertata violazione, in relazione alla gravità e reiterazione della violazione, le sanzioni possono consistere in:

- trattenuta parziale o totale dei compensi spettanti;
- sospensione dell'attività per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione, per una durata non inferiore a mesi uno e non superiore ad un anno;
- iniziative in materia di verifica e valutazione dei dirigenti, in applicazione delle norme contrattuali vigenti;
- attivazione del procedimento disciplinare, nei casi in cui siano accertate violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, in applicazione del D.lgs. 165/01 e delle conseguenti norme contrattuali.

ART. 10.2 - Modalità di ripartizione degli introiti

In generale, la ripartizione delle somme fatturate avviene una volta accertato l'effettivo incasso.

Le percentuali assegnate alle varie voci che compongono le tariffe sono stabilite nell'apposito prospetto, che viene allegato al presente regolamento.

Il prospetto va revisionato periodicamente, allo scopo di rispettare il principio che nessun costo derivante dalla gestione ALPI rimanga a carico del bilancio dell'Azienda.

Gli onorari ai dirigenti sono erogati di norma entro il secondo mese successivo all'effettuazione delle prestazioni e all'incasso del corrispettivo.

Analoga cadenza deve avere le erogazioni a favore del personale di supporto diretto.

Le competenze spettanti al personale che fornisce attività di collaborazione o il generico supporto indiretto, nonché le quote del fondo di perequazione, sono erogate con le scadenze degli incentivi alla produttività.

ART. 10.3 - Commissione paritetica di promozione e verifica

E' istituita una commissione in forma paritetica e con funzioni propositive, di promozione e di verifica del regolare svolgimento dell'ALPI, formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.

La Commissione è costituita da tre rappresentanti dell'Azienda e da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica/Sanitaria ed è presieduta dalla Direzione Sanitaria.

Essa ha il compito di:

- proporre iniziative utili alla promozione ed il buon andamento dell'attività libero-professionale;
- esprimere parere sul Piano Aziendale dell'ALPI;
- verificare le condizioni di accessibilità allo svolgimento della libera professione da parte dei Dirigenti che ne facciano richiesta;
- supportare la Direzione Sanitaria su specifici casi particolari di ALPI, in relazione a concorrenza e incompatibilità.

L'Azienda, qualora necessario e/o su proposta dell'Organismo paritetico di promozione verifica, potrà emanare specifiche direttive per garantire il regolare svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle norme generali contenute nel presente Regolamento.

La Commissione si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Annualmente fornisce al Direttore Generale una relazione sull'attività svolta.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni.

Art. 10.4 – Estensione al personale convenzionato con il SSN

Il presente Regolamento è applicabile ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, ai Medici Veterinari e alle altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) di cui all'ACN dd. 29 luglio 2009, compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 52 dell'ACN, per le prestazioni di libera professione intramoenia per prestazioni ambulatoriali.

Esso è altresì applicabile:

ai Medici di Continuità Assistenziale, di cui all'ACN dd. 29 luglio 2009, compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 66 dell'ACN e nei limiti stabiliti dalle direttive regionali;

ai Medici incaricati per le attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, di cui al medesimo ACN dd. 29 luglio 2009, compatibilmente con quanto stabilito nell'art. 95, commi 10 e successivi dell'ACN.

Per queste fattispecie, l'istruttoria per l'autorizzazione è curata direttamente dagli uffici della Direzione Sanitaria.

La liquidazione delle prestazioni effettuate avviene sulla base di quanto previsto dai rispettivi ACN.

Art. 10.5 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di attività libero-professionale intramuraria, nonché ai CCNL che trattano la materia ed infine ai Contratti Integrativi Aziendali per le parti ad essi rimesse.

I riferimenti a norme e contratti si intendono salve le successive modificazioni ed integrazioni, cui si intendono automaticamente adeguati.

riparto percentuale dei compensi																		
tipologia prestazione	Azienda					professionista o équipe			fondo perequativo ai dirigenti			personale di supporto diretto			fondo comune personale comparto			Totale
	costi generali iniziali**	marginale aziendale	quota legge 189/12	oneri sociali	TOTALE	quota spettante lorda	quota legge 189/12	compenso da erogare	quota spettante lorda	oneri sociali	compenso da erogare	quota spettante lorda	oneri sociali	compenso da erogare	quota spettante lorda	oneri sociali	compenso da erogare	
1 A - Visite (prima visita o visita successiva e/o di controllo) e altre prestazioni mediche senza personale di supporto diretto, CTP	10,000%	1,350%	4,028%	1,993%	17,370%	80,550%	-4,028%	76,523%	4,500%	-1,071%	3,429%				3,600%	-0,922%	2,678%	100,000%
1 B - Visite (prima visita o visita successiva e/o di controllo) e altre prestazioni mediche con personale di supporto diretto	10,000%	1,350%	3,015%	7,177%	21,542%	60,300%	-3,015%	57,285%	4,500%	-1,071%	3,429%	20,250%	-5,184%	15,066%	3,600%	-0,922%	2,678%	100,000%
2 A - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) senza personale di supporto diretto	17,000%	1,245%	3,714%	1,838%	23,797%	74,285%	-3,714%	70,571%	4,150%	-0,988%	3,162%				3,320%	-0,850%	2,470%	100,000%
2 B. 1 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (minimo impegno)	17,000%	1,245%	2,781%	6,618%	27,644%	55,610%	-2,781%	52,830%	4,150%	-0,988%	3,162%	18,675%	-4,781%	13,894%	3,320%	-0,850%	2,470%	100,000%
2 B. 2 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (medio impegno)	17,000%	1,245%	2,469%	8,212%	28,926%	49,385%	-2,469%	46,916%	4,150%	-0,988%	3,162%	24,900%	-6,374%	18,526%	3,320%	-0,850%	2,470%	100,000%
2 B. 3 - Prestazione sanitaria e/o di diagnostica strumentale o di laboratorio (erogata unitamente oppure separatamente alla visita) con personale di supporto diretto (elevato impegno)	17,000%	1,245%	2,158%	9,806%	30,209%	43,160%	-2,158%	41,002%	4,150%	-0,988%	3,162%	31,125%	-7,968%	23,157%	3,320%	-0,850%	2,470%	100,000%

** compresa imposta IRAP 8,50%
onere sociale INAIL 1,80%
onere sociale CPS CPDEL 23,80%